

UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE

Determinazione n. 29

Sassari, 28/05/2020

IL CONSERVATORE

VISTO l'art. 16 commi 6 e 6 bis D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2 del 2009) e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

VISTO l'orientamento espresso più volte dal Ministero dello Sviluppo Economico (note prot. nn. 53687 e 120610 del 2013; prot. nn. 77684/115053/99508 del 2014) dal quale emerge che gli indirizzi PEC pubblicati nel Registro delle imprese invalidi, revocati, non attivi o non univoci debbano essere 'cancellati' dalla visura camerale;

VISTO che tale interpretazione risulta confermata dalla Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia, registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, che richiede l'attivazione di procedimenti d'ufficio per l'aggiornamento degli indirizzi PEC irregolari con cadenza bimestrale, quando ciò non venga comunicato dalle imprese interessate;

VISTO l'art. 6 bis del D. Lgs. 82/2005 – CAD Codice dell'Amministrazione Digitale riguardante il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico;

ATTESO che l'indirizzo pec iscritto nel Registro Imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nell'INI-PEC diviene il collegamento preferenziale o esclusivo della P.A., compresa l'Autorità giudiziaria e l'Amministrazione finanziaria;

RICHIAMATA la nota del 18/12/2013 n. 9089 con cui l'Agenzia per l'Italia Digitale ha imposto ai gestori di PEC il divieto assoluto di riassegnazione delle caselle di posta;

ESAMINATO il parere espresso in materia di PEC dal Consiglio di Stato in data 20/02/2013;

CONSIDERATO che questo Ufficio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia e secondo le modalità operative autorizzate dal Giudice del registro in data 24/06/2016 ha provveduto all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 cc., degli indirizzi di PEC irregolari riportati negli elenchi affissi agli avvisi nel relativo albo camerale;

ACCERTATO che sono inutilmente trascorsi i 30 giorni di pubblicazione dell'avviso all'albo camerale, avvenuta in data 08/04/2020, in assenza di riscontro in merito;

VISTO il provvedimento del 06/05/2019 n. cronol. 3139 R.G. 2117/2017 con il quale il Giudice del Registro ha autorizzato il Conservatore del Registro Imprese a provvedere in autonomia alla cancellazione degli indirizzi pec irregolari, stante la modalità completamente automatizzata delle verifiche da effettuare;

Al fine di assicurare la correttezza dei dati pubblicati al registro e garantire al contempo l'aggiornamento periodico del portale INI PEC

dispone

la cancellazione degli indirizzi pec irregolari indicati nell'elenco al presente provvedimento.

IL CONSERVATORE (dott. Pietro Esposito)

N.B. Avverso il presente provvedimento, entro 8 giorni dal ricevimento, è ammesso ricorso al Giudice del Registro Imprese - Volontaria Giurisdizione – Tribunale di Sassari.